

## **Convenzione 154**

### **CONVENZIONE RELATIVA ALLA PROMOZIONE DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA<sup>1</sup>**

La Conferenza generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro,

Convocata a Ginevra dal Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro e ivi riunitasi il 3 giugno 1981 per la sua sessantasettesima sessione;

Riaffermando la disposizione della Dichiarazione di Filadelfia che riconosce «il solenne obbligo da parte dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro di assecondare la messa in opera, nelle varie nazioni del mondo, di programmi atti a realizzare... il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva», e notando che questo principio è «pienamente applicabile a tutti i popoli del mondo»;

Tenendo conto dell'importanza capitale delle norme internazionali contenute nella Convenzione sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale del 1948; nella Convenzione sul diritto di organizzazione e di contrattazione collettiva del 1949; nella Raccomandazione sui contratti collettivi del 1951; nella Raccomandazione sulla conciliazione e sull'arbitrato volontario del 1951; nella Convenzione e nella Raccomandazione sui rapporti di lavoro nella funzione pubblica del 1978, come pure nella Convenzione e nella Raccomandazione sull'amministrazione del lavoro del 1978;

Considerando che sia auspicabile fare maggiori sforzi per realizzare gli obiettivi di queste norme e, in particolare, i principi generali contenuti nell'articolo 4 della Convenzione sul diritto di organizzazione e di contrattazione collettiva del 1949 e nel paragrafo 1 della Raccomandazione sui contratti collettivi del 1951;

Considerando pertanto che queste norme andrebbero completate con misure adeguate fondate su di esse e destinate a promuovere la contrattazione collettiva libera e volontaria;

Avendo deciso di adottare diverse proposte relative alla promozione della contrattazione collettiva, questione che costituisce il quarto punto all'ordine del giorno della sessione;

Avendo deciso che tali proposte avrebbero assunto la forma di una convenzione internazionale, adotta, oggi diciannove giugno millenovecentoottantuno, la convenzione seguente che verrà denominata Convenzione sulla contrattazione collettiva del 1981:

#### **PARTE I. AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI**

##### *Articolo 1*

1. La presente Convenzione si applica a tutte le branche di attività economica.
2. La misura in cui le garanzie previste dalla presente Convenzione si applicano alle forze armate e alla polizia possono essere determinate dalla legislazione o dalla prassi nazionale.
3. Per quanto riguarda la funzione pubblica, le modalità particolari di applicazione della presente Convenzione possono essere fissate dalla legislazione o dalla prassi nazionale.

##### *Articolo 2*

Ai fini della presente Convenzione, il termine «contrattazione collettiva» si applica a tutti i negoziati che avvengono tra un datore di lavoro, un gruppo di datori di lavoro o una o più

---

<sup>1</sup> Traduzione italiana non ufficiale a cura dell'Ufficio ILO di Roma.

organizzazioni dei datori di lavoro da una parte, e una o più organizzazioni dei lavoratori dall'altra, al fine di:

- a) determinare le condizioni di lavoro e di impiego, e/o
- b) regolare i rapporti tra i datori di lavoro e i lavoratori, e/o
- c) regolare i rapporti tra i datori di lavoro o le loro organizzazioni e una o più organizzazioni dei lavoratori.

### *Articolo 3*

1. Qualora la legge o la prassi nazionale riconosca l'esistenza di rappresentanti dei lavoratori così come definiti all'articolo 3, comma b), della Convenzione sui rappresentanti dei lavoratori del 1971, la legge o la prassi nazionale può determinare la misura in cui il termine «contrattazione collettiva» dovrà anche comprendere, ai fini della presente Convenzione, i negoziati con questi rappresentanti.

2. Qualora, in applicazione del paragrafo 1 qui sopra, il termine «contrattazione collettiva» comprenda anche i negoziati con i rappresentanti dei lavoratori di cui allo stesso paragrafo, andranno prese, se necessario, misure adeguate per garantire che la presenza di questi rappresentanti non possa servire a indebolire la situazione delle organizzazioni dei lavoratori interessate.

## PARTE II. METODI DI APPLICAZIONE

### *Articolo 4*

Per quanto l'applicazione della presente Convenzione non venga assicurata per via di contratti collettivi, per via di sentenze arbitrali o in ogni altro modo conforme alla prassi nazionale, essa dovrà avvenire per via di legislazione nazionale.

## PARTE III. PROMOZIONE DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

### *Articolo 5*

1. Andranno prese misure adatte alle circostanze nazionali per promuovere la contrattazione collettiva.

2. Le misure di cui al paragrafo 1 qui sopra dovranno avere gli obiettivi seguenti:

- a) che la contrattazione collettiva sia resa possibile per tutti i datori di lavoro e per tutte le categorie di lavoratori nelle branche di attività di cui nella presente Convenzione;
- b) che la contrattazione collettiva venga progressivamente estesa a tutte le materie di cui ai commi a), b) e c) dell'articolo 2 della presente Convenzione;
- c) che venga incoraggiato lo sviluppo di regole di procedura concordate tra le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni dei lavoratori;
- d) che la contrattazione collettiva non venga ostacolata dall'assenza di regole relative al suo svolgimento, o dall'insufficienza o dal carattere inappropriato di queste regole;
- e) che gli organi e le procedure di composizione delle vertenze di lavoro siano concepiti in modo da contribuire a promuovere la contrattazione collettiva.

### *Articolo 6*

Le disposizioni della presente Convenzione non precludono il funzionamento dei sistemi di relazioni industriali nei quali la contrattazione collettiva avviene nel quadro di meccanismi o di

istituzioni di conciliazione e/o di arbitrato ai quali le parti della contrattazione collettiva partecipano volontariamente.

#### *Articolo 7*

Le misure prese dalle autorità pubbliche per incoraggiare e promuovere lo sviluppo della contrattazione collettiva saranno oggetto di consultazioni preliminari e, qualora possibile, di accordi tra i poteri pubblici e le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori.

#### *Articolo 8*

Le misure prese per promuovere la contrattazione collettiva non potranno essere concepite o applicate in modo da precludere la libertà di contrattazione collettiva.

### PARTE IV. DISPOSIZIONI FINALI

#### *Articolo 9*

La presente Convenzione non comporta la revisione di alcuna convenzione o raccomandazione esistente.

#### *Articolo 10*

Le ratifiche formali della presente Convenzione saranno comunicate per la registrazione al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro.

#### *Articolo 11*

1. La presente Convenzione sarà vincolante per i soli Membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro la cui ratifica sarà stata registrata dal Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro.

2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Membri saranno state registrate dal Direttore Generale.

3. In seguito, questa Convenzione entrerà in vigore per ciascun Membro dodici mesi dopo la data di registrazione della ratifica.

#### *Articolo 12*

1. Ogni Membro che abbia ratificato la presente Convenzione può denunciarla allo scadere di un periodo di dieci anni dopo la data di entrata in vigore iniziale della Convenzione, mediante un atto comunicato al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro e da quest'ultimo registrato. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data di registrazione.

2. Ogni Membro che ha ratificato la presente Convenzione e che nel termine di un anno dopo lo scadere del periodo di dieci anni di cui al paragrafo precedente, non si avvale della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo, sarà vincolato per un nuovo periodo di dieci anni ed in seguito potrà denunciare la presente Convenzione allo scadere di ciascun periodo di dieci anni alle condizioni previste nel presente articolo.

#### *Articolo 13*

1. Il Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro notificherà a tutti i Membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e di tutti gli atti di denuncia comunicati dai membri dell'Organizzazione.

2. Nel notificare ai Membri dell'Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sarà stata comunicata, il Direttore Generale richiamerà l'attenzione dei Membri dell'Organizzazione sulla data in cui la presente Convenzione entrerà in vigore.

#### *Articolo 14*

Il Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario Generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione conformemente all'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, informazioni complete riguardo a tutte le ratifiche ed a tutti gli atti di denuncia registrati conformemente agli articoli precedenti.

#### *Articolo 15*

Ogniqualvolta lo riterrà necessario, il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull'applicazione della presente Convenzione e considererà se sia il caso di iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

#### *Articolo 16*

1. Qualora la Conferenza adotti una nuova convenzione recante revisione totale o parziale della presente Convenzione, ed a meno che la nuova convenzione non disponga diversamente :

- a)* la ratifica ad opera di un Membro della nuova convenzione riveduta comporterebbe di diritto, malgrado l'articolo 12 di cui sopra, un'immediata denuncia della presente Convenzione, a condizione che la nuova convenzione riveduta sia entrata in vigore ;
- b)* a decorrere dalla data di entrata in vigore della nuova convenzione riveduta, la presente Convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica dei Membri.

2. La presente Convenzione rimarrà in ogni caso in vigore nella sua forma e contenuto per i Membri che l'abbiano ratificata e che non ratificheranno la convenzione riveduta.

#### *Articolo 17*

Il testo francese e il testo inglese della presente Convenzione fanno ugualmente fede.